

AMGAS SRL
Codice fiscale 06024230721– Partita Iva 06024230721
C.SO ALCIDE DE GASPERI, 320- 70125 BARI BA
Numero R.E.A BA457129
Registro Imprese di BARI n. 06024230721
Capitale Sociale € 8.505.000,00 i.v.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società Amgas S.r.l., in quanto, attraverso la propria controllante al 100% Retegas Bari S.p.A., società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

1

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della

crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'Organo Amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'Organo Amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'attività della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta*

come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

In linea generale, un Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale deve essere funzionale a:

- i) monitorare costantemente lo stato di salute della società alla luce del principio di continuità aziendale;
- ii) anticipare l'emersione del rischio di crisi attraverso l'individuazione di strumenti in grado di intercettare i segnali premonitori di squilibri economico-finanziari (approccio “Forward looking”) e consentire all'organo gestorio di attivarsi con urgenza prima che la crisi diventi irreversibile (sistema di “early warning”).

In particolare, si è proceduto alla mappatura dei rischi aziendali sia interni che esterni come di seguito indicato.

I rischi di fonte interna individuati sono i seguenti:

- Rischi operativi

Per rischi operativi si intendono le possibili conseguenze avverse legate a processi, organizzazione o sistemi interni ed a eventi esterni connessi alla gestione corrente delle attività.

È da sottolineare che nel modello di business di Amgas Srl esiste un rischio relativo di ritardo nei pagamenti da parte dei clienti. Inoltre la Società è condizionata dagli interventi tariffari dell'ARERA che, con i suoi provvedimenti, potrebbe mettere in discussione la redditività di tutto il sistema di

vendita del gas, attraverso interventi di riduzione superiori alle capacità del sistema e delle aziende di vendita di assorbirne gli effetti.

Le delibere emanate ed i conseguenti ricorsi creano ulteriori incertezze nel mercato.

-Rischi di mercato

Includono gli effetti che i cambiamenti di mercato potrebbero avere sulla attività della Società.

Dal punto di vista della vendita, la concorrenza potrebbe aumentare per via delle minori barriere all'ingresso sul mercato.

Il business dipende anche dalle condizioni climatiche. Un inverno eccessivamente mite, per esempio, può avere delle ricadute in termini di minori vendite, con effetto negativo sui risultati economici e sulla situazione finanziaria.

Infine, si evidenzia che il mercato di riferimento (gas ed energia elettrica), in termini di ricavi di vendita, è fortemente influenzato dalle modalità e capacità di acquisto della materia prima.

- Rischio di credito

Il rischio di insolvenza si differenzia a seconda della tipologia della clientela, che nel caso dell'Amgas Srl risulta, per la maggior parte, costituita da utenza privata e, quindi, con un basso rischio di insolvenza; per quanto riguarda la clientela "imprese", la società opera attraverso la selezione della clientela sulle capacità di credito e sul rischio di insolvenza; infatti la società opera solo con clienti fidelizzati e, pertanto, non sono richieste particolari garanzie sui correlati crediti. Per la clientela che richiede dilazioni nei pagamenti, è comunque prassi procedere alla verifica della relativa classe di merito creditizio. Il valore dei crediti viene monitorato costantemente nel corso dell'esercizio in modo tale che l'ammontare esprima sempre il valore di presumibile realizzo.

- Rischio di liquidità

La politica aziendale risulta essere orientata ad una gestione del circolante, tale da evitare situazioni di illiquidità. La funzione finanza e controllo ha l'obiettivo di strutturare il tempo medio di incasso dei crediti verso clienti correlandolo in maniera adeguata rispetto al tempo medio di pagamento dei debiti.

Si segnala che, data la natura della società e la tipologia dei clienti (per lo più domestici), il rischio di liquidità è influenzato da normative che modificano la processione dei piani di rateizzazione con conseguente difficoltà a mantenere la correlazione tra i tempi di incasso con quelli di pagamento.

- Rischio reputazionale

La società gode di una elevata notorietà nel settore per la sua professionalità ed affidabilità. Non si prevedono elementi che ne possano deteriorare l'immagine.

I rischi di fonte esterna individuati sono i seguenti:

- Rischio normativo e regolatorio

Una potenziale fonte di rischio rilevante è l'evoluzione normativa che potrebbe, a far data dal 1/1/2024, modificare l'attuale assetto del mercato energetico, sostituendo il regime di tutela con il mercato libero. Infatti a far data dal 1/1/2024 l'Autorità energia elettrica gas e sistema idrico non potrà più normare sulle tariffe da applicare trimestralmente ai clienti di maggior tutela sia nel mercato del gas che quello elettrico.

Pertanto, i clienti in portafoglio 'gas', seppur oggi vige ancora il mercato tutelato, potrebbero nel corso dei prossimi due esercizi economici/finanziari, valutare l'ipotesi di sostituire la propria fornitura sia di gas naturale con operatori del mercato libero.

Al riguardo, la società, con l'ausilio delle sole risorse interne è impegnata in una continua attività di monitoraggio della normativa, in modo da anticipare i fattori di rischio che ne derivano e cercare di minimizzare il possibile impatto sull'andamento della gestione.

D'altra parte, se lo scenario della completa liberalizzazione rappresenta per la Società una minaccia rispetto al core business del gas naturale, costituisce un'interessante opportunità di espansione nel comparto dell'energia elettrica.

Opportunità che la Società intende cogliere attraverso una politica di investimenti sul brand e sulla veicolazione di operazioni promozionali dedicate al libero mercato dell'energia elettrica e del gas sia domestico che business.

- Rischio di concorrenza

Il mercato del gas e dell'energia elettrica è in fase di rapida evoluzione ed è altamente competitivo, anche a causa della presenza delle grandi multinazionali le quali vantano una maggiore esperienza, dispongono di superiori risorse finanziarie e sono in grado di sviluppare migliori economie di scala rispetto alle società di minori dimensioni. Ciò detto, nonostante lo standard di professionalità raggiunto e una forza di vendita competitiva, non si può affermare che la società sia in una fascia di sufficiente tranquillità.

A tale riguardo si evidenzia la progressiva perdita di clienti negli ultimi anni con particolare riferimento al business gas. Tale perdita non risulta ancora sufficientemente controbilanciata dall'incremento del settore energia elettrica. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia alla relazione sulla gestione.

- Contesto politico e sociale ed eventi congiunturali economici, connesso al rischio di instabilità politica e sociale

L'invasione della Russia del territorio ucraino rende lo scenario politico internazionale molto instabile generando forti turbolenze in particolar modo sui mercati globali legati all'approvvigionamento delle materie prime.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Si evidenzia che gli indicatori di seguito riportati sono stati valutati razionalmente in base alla loro rilevanza oggettiva. L'Organo Amministrativo ha adottato gli indici più idonei a rappresentare gli equilibri reddituali, patrimoniali e finanziari, in ragione delle caratteristiche di settore e dell'azienda, nonché del perimetro di attività, in modo tale da consentire un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza.

La “soglia di attenzione” deve intendersi come una situazione di superamento dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un potenziale impatto negativo, in prospettiva, sull’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della Società e, pertanto, meritevole di approfondimento e monitoraggio periodico.

Stato Patrimoniale
Margini
Margine di tesoreria
Margine di struttura
Margine di disponibilità
Indici
Indice di liquidità
Indice di disponibilità
Indice di copertura delle immobilizzazioni
Indipendenza finanziaria
Leverage

Conto Economico
Margini
Margine Operativo Lordo (MOL)
Risultato Operativo (EBIT)
Indici
Return On Equity (ROE)
Return On Investment (ROI)
Return On Sales (ROS)
Altri indici e indicatori
Indice di rotazione del capitale investito
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN
Rapporto tra PFN e EBITDA
Rapporto tra PFN e NOPAT
Rapporto D/E (Debt/Equity)
Rapporto Oneri finanziari su MOL

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l’analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

2.3. Altri strumenti di valutazione.

Per gli altri strumenti di valutazione si rinvia alla Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'Organo Amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

10

L'Organo Amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Nel maggio del 2001, superato il vecchio istituto della municipalizzata, si arrivò alla costituzione dell'A.M.GAS S.P.A. iscritta nel registro delle società della Camera di Commercio di Bari in data 2 maggio 2001 con le finalità primarie di: ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero energie. Un atto importante che mise l'azienda nelle condizioni di competere con le altre grandi realtà nazionali che già erano pronte a penetrare nel territorio grazie alla liberalizzazione del mercato del gas.

A giugno 2003, in adempimento all'art.21 del decreto legislativo 164/2000 nasce la Amgas Srl, società per la vendita del gas naturale e di energia elettrica.

In data 16 febbraio 2017 è stato approvato il nuovo Statuto sociale, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 20 gennaio 2017. La nuova formulazione dello Statuto recepisce gli adeguamenti disposti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).


Il core business della Società, pertanto, è la vendita di gas naturale, a cui ha affiancato, dal 2007, la fornitura di energia elettrica nell'ambito di una strategia di differenziazione posta in essere al fine di cavalcare la progressiva liberalizzazione del mercato ma dettata altresì dalla consapevolezza dell'ineluttabilità di quel processo di transizione energetica che, ormai pienamente in atto, porterà nei prossimi decenni ad un progressivo abbandono delle fonti derivanti da combustibili fossili.

Amgas è leader nel mercato del gas naturale a Bari con una quota del 63% in termini di P.D.R. (punto di riconsegna).

È in atto un processo di espansione dell'azione commerciale rivolto ai seguenti Comuni in cui la Società è accreditata secondo le disposizioni del gestore della rete del gas (SNAM) e, in alcuni di essi, ha attivato agenzie di vendita: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bitonto, Bitetto, Bisceglie, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Modugno, Noicattaro, Poggiorsini, Rutigliano, Ruvo di Puglia e Triggianello.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2021 è il seguente:



12

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 13/09/2021, con scadenza sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023. La composizione è la seguente:

- Presidente Dr Giovanni Marzulli
- Consigliere Dr Costanzo Loconsole
- Consigliere Dott.ssa Maura Caccavale

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale con funzioni di vigilanza ex art. 2403 del codice civile nominato con delibera assembleare in data 19/01/2022 per tre esercizi.

La composizione è la seguente:

- Presidente Prof.ssa Dott.ssa Anna Lucia Muserra
- Componente Dott. Vincenzo Zibisco
- Componente Dott. Vito Buonsante

La revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile è affidata alla Ria Grant Thornton S.p.a., nominata con delibera assembleare del 19/05/2022 con scadenza sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

5. IL PERSONALE.

13

La situazione del personale occupato, in termini di ULA, alla data del 31/12/2021 è la seguente:

Descrizione	Numero medio
Dirigenti	1,00
Quadri	4,00
Impiegati	45,97
Totale	50,97

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 31-12-2021.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	2021	2020	2019
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	14.493.910	14.290.276	15.390.043
Margine di struttura	12.118.460	11.682.626	12.637.599
Margine di disponibilità	17.524.190	17.093.637	17.994.364
Indici			
Indice di liquidità	1,48	1,67	1,56
Indice di disponibilità	1,48	1,67	1,56
Indice di copertura delle immobilizzazioni	44,52	43,35	68,45
Indipendenza finanziaria	0,31	0,38	0,34
Leverage	3,28	2,64	2,96
Conto Economico			
Margini			
Margine Operativo Lordo (MOL)	4.561.996	3.453.917	3.896.103
Risultato Operativo (EBIT)	2.987.504	2.178.371	1.752.622
Indici			
Return On Equity (ROE)	16,88%	14,56%	21,41%
Return On Investment (ROI)	7,36%	6,89%	4,61%
Return On Sales (ROS)	5,79%	6,03%	6,59%
Altri indici e indicatori			
Indice di rotazione del capitale investito	1,27	1,21	1,27
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	3.712.644	2.712.519	1.902.532
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	5.045.891	3.528.909	(1.705.914)
Rapporto tra PFN e EBITDA	2,116	1,795	1,250
Rapporto tra PFN e NOPAT	4,751	4,626	4,533
Rapporto D/E (Debt/Equity)	2,276	1,645	1,962
Rapporto Oneri finanziari su MOL	0,004	0,006	0,004

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

Si evidenzia che la società non ha debiti di natura finanziaria e, pertanto, non è stato necessario calcolare il DSCR.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

I risultati sono coerenti con le aspettative della programmazione attuata. Non si ravvisano indicatori di crisi.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, alla data del 31 dicembre 2021, sia complessivamente da escludere.

✓

✓

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

17

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento per il reclutamento del personale dipendente	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa, non si è dotata della funzione internal audit
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato : - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; La Società ha in corso di adozione e implementazione il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Amgas S.r.l. sta portando avanti un percorso di governance societaria volto ad incrementare gli strumenti di controllo interno delle attività.

In particolare, in ossequio al dettato normativo di cui alla Legge n. 190 / 2012, in materia di prevenzione della corruzione, nonché del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, è stato adottato con delibera del C.d.A. n. 77/22 del 29/04/2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) 2022-2024.

La Società, inoltre, seguendo i valori cardine della propria filosofia aziendale, ha ottenuto in data 08/02/2022 il proprio rating di legalità da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con punteggio ★★, ed è stata inserita in tale data nell'apposito elenco previsto dall'articolo 8 del Regolamento, adottato dalla stessa AGCM con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, per due anni dall'iscrizione con possibilità di rinnovo.


In materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al D.Lgs. 231/2001, la Società, invece, sta provvedendo alla revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alla definizione delle relative procedure.

Con l'adozione del Modello Organizzativo 231 si procederà a nominare l'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la corretta implementazione del Modello, nonché di curarne la relativa diffusione e aggiornamento.

Bari, 16.06.2022

AMGAS S.R.L.

IL PRESIDENTE


Dott. Giovanni Marzulli